



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 2 febbraio 2009  
(OR. en)**

**14062/08  
ADD 12**

**ACP 174  
WTO 187  
COAFR 314  
RELEX 737**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

Oggetto: Atto finale dell'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra

---

ATTO FINALE

I rappresentanti di:

REGNO DEL BELGIO,

REPUBBLICA DI BULGARIA,

REPUBBLICA CECA,

REGNO DI DANIMARCA,

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

REPUBBLICA DI ESTONIA,

IRLANDA,

REPUBBLICA ELLENICA,

REGNO DI SPAGNA,

REPUBBLICA FRANCESE,

REPUBBLICA ITALIANA,

REPUBBLICA DI CIPRO,

REPUBBLICA DI LETTONIA,

REPUBBLICA DI LITUANIA,

GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

REPUBBLICA DI UNGHERIA,

REPUBBLICA DI MALTA,

REGNO DEI PAESI BASSI,

REPUBBLICA D'AUSTRIA,

REPUBBLICA DI POLONIA,

REPUBBLICA DEL PORTOGALLO,

ROMANIA,

REPUBBLICA DI SLOVENIA,

REPUBBLICA SLOVACCA,

REPUBBLICA DI FINLANDIA,

REGNO DI SVEZIA,

REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

e della

COMUNITÀ EUROPEA (CE),

di seguito congiuntamente denominati la "parte CE",

da una parte, e di

REPUBBLICA DEL BOTSWANA,

REGNO DI LESOTHO,

REPUBBLICA DEL MOZAMBICO,

REPUBBLICA DI NAMIBIA,

REGNO DELLO SWAZILAND,

di seguito "gli Stati della SADC aderenti all'APE",

dall'altra,

riuniti a [città, Stato] il [giorno] del [mese] 2009 per la firma dell'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra, al momento della firma dell'accordo hanno

– adottato gli allegati, i protocolli e le dichiarazioni comuni seguenti:

ALLEGATO 1: Dazi doganali applicabili alle importazioni nell'UE di prodotti originari di Botswana, Lesotho, Namibia, Swaziland (BLNS) e Mozambico

ALLEGATO 2: Dazi doganali sui prodotti originari degli Stati della SADC aderenti all'APE

ALLEGATO 3: Dazi doganali applicabili alle importazioni in Botswana, Lesotho, Namibia, Swaziland di prodotti originari della CE

ALLEGATO 4: Dazi doganali applicabili alle importazioni in Mozambico di prodotti originari della CE

PROTOCOLLO 1: relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

PROTOCOLLO 2: relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno firmato il presente atto finale.

Fatto a [città, Stato] il [giorno] del [mese] dell'anno duemilanove.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA CE – STATI DELLA SADC ADERENTI ALL'APE  
IN MATERIA DI PROCEDURE FINANZIARIE

Le parti sono impegnate a cooperare al fine di migliorare e possibilmente semplificare, ove necessario, le procedure finanziarie pertinenti; sono altresì impegnate ad assistere gli Stati della SADC aderenti all'APE affinché essi possano trarre reale vantaggio dagli strumenti finanziari esistenti in modo che l'erogazione agli Stati della SADC aderenti all'APE degli aiuti allo sviluppo per l'attuazione del presente accordo avvenga con tempestività.

DICHIARAZIONE CE SULLA PREVENZIONE E RISOLUZIONE  
DELLE CONTROVERSIE

In ogni fase della determinazione delle cause di una controversia e in ogni fase delle procedure di risoluzione delle controversie, la CE presta particolare attenzione alla situazione specifica degli Stati della SADC aderenti all'APE, in particolare ove si tratti di paesi meno avanzati. A tale proposito, la parte CE dà prova di moderazione nel sollevare questioni nel quadro delle procedure di risoluzione delle controversie qualora comportino una misura riguardante esclusivamente un paese meno avanzato.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA CE – STATI DELLA SADC ADERENTI ALL'APE  
SULL'ANGOLA E SULLA TANZANIA

1. Le parti rilevano l'interesse dell'Angola a diventare uno Stato della SADC aderente all'APE ai fini del presente accordo e a partecipare ai negoziati in corso per un accordo di partenariato economico completo. Le parti convengono di facilitare questo processo una volta che l'Angola avrà presentato per le merci un elenco sull'accesso al mercato compatibile con l'OMC.
  
2. Le parti prendono atto dei negoziati APE tra l'UE e la Comunità dell'Africa orientale (EAC), che comprende la Tanzania e convengono di rivedere la possibilità di partecipazione della Tanzania al presente accordo alla luce dell'esito degli appena citati negoziati.

## DICHIARAZIONE DELLA NAMIBIA SULL'ORIGINE DEI PRODOTTI DELLA PESCA

La Namibia riafferma l'opinione circa i prodotti della pesca espressa durante i negoziati sulle norme di origine e di conseguenza conferma che, nell'esercizio dei suoi diritti sovrani sulle risorse alieutiche nelle acque soggette alla sua giurisdizione nazionale, compresa la zona economica esclusiva quale definita dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, tutte le catture effettuate nelle sue acque e obbligatoriamente sbarcate in porti della Namibia a scopo di trasformazione debbano beneficiare del carattere originario.

1. Sempreché gli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) riconoscano la zona economica esclusiva della Namibia per l'applicazione delle norme di origine secondo quanto contemplato nell'allegato IV dell'accordo di libero scambio tra la SACU e l'EFTA sui prodotti ittici e altri prodotti del mare,

la Namibia conferma che debbano beneficiare del carattere originario tutte le catture effettuate nelle sue acque, quali sopra definite, e obbligatoriamente sbarcate in tutti i porti della Namibia a scopo di trasformazione.

## DICHIARAZIONE DELLA NAMIBIA ALL'ATTO DELLA SIGLA DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO INTERINALE

La repubblica di Namibia ha siglato l'accordo di partenariato economico interinale a condizione che le preoccupazioni da essa formulate nel corso dei negoziati dell'accordo di partenariato economico interinale fossero affrontate nei negoziati per un accordo di partenariato economico generale.

---